

ART. 21

Il seggio è composto da un Rappresentante per ciascuna lista, nominato dai rispettivi presentatori, da un Presidente e due Scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione che indice le elezioni. Il Presidente, gli Scrutatori ed i Rappresentanti di lista devono appartenere all'Organizzazione Sindacale cui le elezioni si riferiscono e non possono essere candidati.